

CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NELLA SUPERVISIONE DI UN TITOLARE DI POSTO AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE IN FOOD SCIENCE, TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY XXXIX CICLO A.A. 2023/2024, E FINANZIAMENTO DI BORSA DI STUDIO

TRA

Università Campus Bio-Medico di Roma (qui di seguito UCBM), con sede legale a Roma, in Via Alvaro del Portillo, 21 – 00128, codice fiscale 97087620585 e qui di seguito rappresentata dal Rettore, Prof. Eugenio Guglielmelli, nato a _____ l' _____, e dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale dell'Università, Dott. Andrea Rossi, nato a _____ il _____ ;

E

Il CREA - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (qui di seguito CREA) con sede legale a Roma, in Via della Navicella 2/4- 00184, codice fiscale 97231970589 e qui di seguito rappresentato dal Prof. Mario Pezzotti, nato a _____ il _____, in qualità di Rappresentante Legale ivi domiciliato per la carica, di seguito denominate congiuntamente anche "le Parti".

PREMESSO

- che la normativa vigente in materia, salvo modifiche, consente alle Università di stipulare convenzioni per il finanziamento di borse di Dottorato di Ricerca con soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica.
- che l'UCBM ha espresso la propria intenzione di collaborare per l'attivazione del Dottorato di Ricerca di Interesse Nazionale In Food Science, Technology And Biotechnology

VISTO

- la legge 13.08.1984, n. 476 recante norme in materia di borse di studio e Dottorato di Ricerca nelle Università;
- la legge 30.11.1989, n. 398 recante norme in materia di borse di studio universitarie;
- il decreto ministeriale 22.10.2004, n. 270 recante disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari;
- il D.R. n. 537 del 9/08/2023 "Regolamento del Dottorato di Ricerca" di UCBM;
- l'Accordo Quadro tra l'UCBM ed il CREA, sottoscritta in data 28 aprile 2021 per l'instaurazione e lo sviluppo di forme di intesa e di cooperazione, rimandando alle singole Facoltà Dipartimentali o Centri la possibilità di promuovere la stipula di Convenzioni Attuative per la formalizzazione di singole iniziative di ricerca scientifica e/o di formazione;
- La Convenzione Attuativa tra l'UCBM mediante la Facoltà Dipartimentale di Scienze e Tecnologie per l'Uomo e l'Ambiente ed il CREA sottoscritta in data 10 ottobre 2022 per lo svolgimento di attività di didattica e di ricerca;
- L'istituzione, a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, del Corso di Dottorato di Ricerca di Interesse Nazionale In Food Science, Technology And Biotechnology della durata di anni 3, attivato presso l'Università di Torino, con inizio dei corsi il 1° novembre 2023;
- la lettera di intenti sottoscritta dal CREA in data 22 maggio 2023 concernente il cofinanziamento di n. 1 borsa di dottorato relativa al Dottorato di Ricerca di Interesse Nazionale in Food Science, Technology And Biotechnology con sede amministrativa Università di Torino;
- La Convenzione stipulata tra l'Università di Torino e l'Università Campus Bio-Medico di Roma, per l'attivazione e il Funzionamento del corso di Dottorato di Ricerca di Interesse Nazionale in Food Science, Technology And Biotechnology, che all'Allegato 1 prevede che l'Università Campus Biomedico di Roma finanzia n. 1 borse di studio;

- L'interesse del CREA ad effettuare, presso la propria sede, parte dell'attività di ricerca con il coinvolgimento di studenti di dottorato a cui offrire supporto per lo svolgimento dell'attività di ricerca e di formazione connessa con il raggiungimento del titolo di PhD;
- Il bando di concorso per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca di Interesse Nazionale in Food Science, Technology And Biotechnology emanato dall'Università di Torino con Decreto Rettorale rep. n. 3677/2023 prot. n. 0374130 del 4 luglio 2023, il quale prevede, tra l'altro, n. 1 borsa di studio finanziata dall'Università Campus Biomedico di Roma con progetto n. 29 dal titolo "Sviluppo di alimenti sostenibili ad alta valenza dietetico funzionale/ Development of sustainable foods with high nutritional-dietary value" con sede delle attività presso l'UCBM e presso il CREA;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo (1) Oggetto della Convenzione

Le Parti, per mezzo dei propri ricercatori e docenti, hanno manifestato l'intenzione di collaborare, in ambito scientifico, proponendo a un titolare/una titolare (di seguito al maschile per brevità) di posto al Corso di Dottorato di Ricerca di Interesse Nazionale in Food Science, Technology And Biotechnology, XXXIX Ciclo, Anno Accademico 2023 - 2024 (di seguito "il Corso"), lo sviluppo di attività di ricerca da realizzare presso le sedi delle Parti e sotto la supervisione di personale di ricerca delle Parti medesime.

Articolo (2) Finanziamento della borsa di studio

1. Il contributo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma per la partecipazione al Corso di Dottorato di Interesse Nazionale in Food Science, Technology and Biotechnology, secondo quanto previsto nella convenzione stipulata tra l'UNITO e l'UCBM è stimato, per n. 1 borsa di dottorato, in un importo complessivo per un intero ciclo pari a € 83.758,98 comprensivi di n. 6 mesi all'estero.
2. Il CREA si impegna a versare all'UCBM la somma complessiva di € 70.000,00 (euro settantamila/00) per il cofinanziamento di n. 1 borsa di studio da conferire al candidato ammesso al Dottorato, in possesso dei requisiti prescritti.
3. L'UCBM si impegna a versare all'UNITO, oltre la quota versata dal CREA, come dal precedente comma e nelle modalità definite nel successivo art. 3, la restante quota parte pari ad € 13.758,98 secondo quanto già stabilito nella convenzione stipulata tra le parti richiamata in premessa.

Articolo (3) Modalità di versamento

1. Il CREA si impegna a versare all'UCBM l'importo di € 70.000,00 descritto all'articolo 2 punto 2 secondo le seguenti modalità:
 - a) per il primo anno: € 23.333,00 (euro ventitremila/00) saranno versati entro 30 giorni dalla data di ricezione delle relative comunicazioni da parte di UCBM;
 - b) per il secondo anno: € 23.333,00 (euro ventitremila/00) saranno versati entro 30 giorni dalla data di ricezione delle relative comunicazioni da parte di UCBM;
 - c) per il terzo anno: € 23.333,00 (euro ventitremila/00) saranno versati entro 30 giorni dalla data di ricezione delle relative comunicazioni da parte di UCBM);
2. I contributi di cui all'articolo 3, punto 1 saranno versati entro 30 giorni dalla data di ricezione delle relative comunicazioni da parte dell'UNITO.
3. In caso di mancata assegnazione della borsa per mancanza di candidati idonei nella graduatoria di merito del concorso, la somma di cui al precedente art. 2 punto 2 sarà restituita al finanziatore; in caso invece di rinuncia o abbandono del dottorando borsista durante la frequenza del corso, la somma di cui al precedente art. 2 punto 2 sarà soggetta a restituzione tranne per il periodo che il borsista ha usufruito della borsa, al finanziatore. Previo accordo con il finanziatore la somma potrà

essere utilizzata dall'Università per l'attivazione di un nuovo ciclo del corso di dottorato oggetto della presente convenzione e per il finanziamento della relativa borsa di studio, previo incremento della quota di borsa utilizzata.

4. Alle borse si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13.8.1984, n. 476 e successive integrazioni e modificazioni (esenzione da prelievo fiscale), nonché in materia previdenziale quelle di cui all'art. 2, comma 26, primo periodo, della Legge n. 335/95, e successive modifiche e integrazioni.

5. Il versamento degli importi previsti dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente del seguente conto corrente:

Intestatario del conto corrente: Università Campus Bio-Medico di Roma;

Intesa Sanpaolo S.p.A., Via del Corso 226, Roma;

numero di conto corrente: 100000076744; ABI: 03069; CAB: 05020; Codice CIN: R;

Codice IBAN: IT64R0306905020100000076744;

SWIFT CODE: BCITITMM.

Articolo (4) Svolgimento delle attività di formazione e ricerca

1. Il conferimento della borsa di studio oggetto della presente Convenzione non dà luogo a rapporti di lavoro subordinato con le Parti, e non determina diritti in ordine all'accesso ai ruoli né dell'UCBM né dell'Unito.

2. Il beneficiario della borsa di studio si impegnerà a svolgere l'attività di ricerca presso le strutture del CREA, previa autorizzazione da parte del Collegio dei Docenti e presso le strutture di ricerca dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, secondo le esigenze di ricerca, con la collaborazione del personale di entrambe le strutture e con l'utilizzo di strumentazione di proprietà rispettivamente del CREA e dell'UCBM.

3. Il dottorando beneficiario della borsa di studio oggetto della presente Convenzione è coperto con assicurazione presso l'INAIL dell'Unito contro gli infortuni che dovesse subire durante lo svolgimento delle attività connesse al corso di dottorato, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

Articolo (5) Collaborazione scientifica e didattica

La ricerca svolta in esecuzione della presente convenzione sarà oggetto di relazioni periodiche redatte dal dottorando e controfirmate dal Tutor di Ateneo e dal Tutor appartenente al CREA, che riporteranno il complesso delle attività svolte e dei risultati acquisiti.

Articolo (6) Sicurezza

1. In applicazione dell'articolo 10 del DM 363/1998, si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008, è individuato nell'Università che ospita la/il allieva/o.

2. Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività del dottorato sia richiesta l'attivazione della sorveglianza sanitaria, si concorda che sarà l'Università ospitante a provvedere ad effettuare la visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione specifica della/o allieva/o, fatti salvi diversi specifici accordi con l'altra istituzione convenzionata.

3. Il personale delle parti e gli/le allievi/e sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività del dottorato, osservando quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare gli obblighi dell'art. 20 del citato decreto, oltre che le indicazioni fornite dai responsabili della struttura ospitante e/o dal responsabile delle attività di ricerca e didattica in laboratorio.

4. Sarà altresì impegno del CREA fornire al personale ospitato tutte le informazioni relative ai rischi specifici sulla tutela della salute e sicurezza nei propri luoghi di lavoro e sulla gestione delle

emergenze, l'addestramento sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione attinenti alle attività oggetto dal presente Accordo ed adeguati dispositivi di prevenzione e protezione individuali.

5. In caso di variazione di mansione e/o attività, è fatto obbligo allo studente di comunicare al Servizio Prevenzione e Protezione dell'ente di provenienza e di CREA le specifiche sui nuovi rischi a cui sarà esposto. In caso di mancata comunicazione, CREA è esonerato e sollevato da ogni responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo (7) Proprietà dei risultati e confidenzialità

1. Ciascuna delle Parti rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma della presente Convenzione ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del medesimo.
2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui alla presente Convenzione solo dietro espresso consenso scritto della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenuta negli accordi attuativi che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per la licenza d'uso dei risultati conseguiti.
3. Ciascuna Parte sarà libera di gestire i propri risultati individuali autonomamente e potrà depositare a proprio nome e spese domande di brevetto, o richieste di altre privative industriali, nonché di sfruttare e valorizzare a propria discrezione tali risultati, anche mediante la concessione di licenze senza limitazione alcuna.
4. Ciascuna Parte si impegna a comunicare alle altre per iscritto, in modo completo e in via strettamente confidenziale, il conseguimento di ogni risultato che sia suscettibile di protezione brevettuale derivante dall'esecuzione di progetti finanziati o cofinanziati da UCBM o da CREA oggetto di Accordi Comuni di cui all'Art. 13 della presente Convenzione (Comunicazione).
5. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe, ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà di volta in volta identificato sulla base del contributo intellettuale da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato inventivo, per quanto riguarda gli inventori, e delle partecipazioni finanziarie delle Parti, per quanto riguarda l'apporto di UCBM e del CREA, previamente approvata dagli Organi competenti. Le parti valuteranno di comune accordo l'opportunità di procedere al deposito di una domanda di brevetto o analogo privativa relativa ad un risultato congiunto e la Parte ricevente la Comunicazione, di cui al punto 4, dovrà manifestare il proprio interesse alla protezione entro 30 giorni, la mancata risposta costituirà manifestazione di non interesse e rinuncia alla protezione dei risultati, conferendo all'altra Parte la facoltà di procedere al deposito della domanda, o dell'analogo privativa, a proprio nome e spese.
6. In caso di interesse congiunto le Parti si impegnano a formalizzare un accordo scritto per la definizione delle quote di titolarità e per la regolamentazione degli aspetti relativi alla gestione e alla valorizzazione del brevetto che terrà conto delle seguenti linee guida:
 - tutte le spese relative alla protezione dei risultati di ricerca, nonché al deposito, prosecuzione, estensione e mantenimento in vita delle domande di brevetto e dei relativi brevetti, saranno suddivise tra le Parti in proporzione alle rispettive quote di titolarità; allo stesso modo, gli utili derivanti dallo sfruttamento commerciale di eventuali diritti di proprietà industriale saranno suddivisi in base alle quote di titolarità,
 - nel caso in cui una Parte intenda cedere la propria quota di titolarità dei risultati congiunti, dovrà darne comunicazione per iscritto alle altre Parti che godranno di un

diritto di prelazione all'acquisto, da esercitarsi in forma scritta a mezzo lettera raccomandata A/R entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Al termine di tale periodo, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, la Parte cedente sarà libera di cedere a terzi la propria quota di titolarità;

- Salvi gli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 10, ciascuna Parte ha diritto di usare liberamente i risultati congiunti per i propri scopi di ricerca e didattica.
7. Le Parti metteranno in atto gli opportuni accorgimenti per riconoscere al dottorando una quota dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei risultati.

Articolo (8) Pubblicazioni

1. Ciascuna Parte (di seguito "Parte proponente"), anche tramite il dottorando, si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto della presente Convenzione previa trasmissione in via riservata all'altra Parte (di seguito anche "Parte ricevente") della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.
2. L'UNITO, anche tramite i dottorandi, si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente Contratto previa trasmissione in via riservata all'UCBM e CREA della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 50 (cinquanta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.
3. La Parte ricevente avrà facoltà di comunicare per iscritto all'Unito, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali informazioni confidenziali debbano essere rese inaccessibili ai terzi.
4. Ove la Parte ricevente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte proponente, anche tramite il dottorando, potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.
5. Tutte le pubblicazioni scientifiche eventualmente prodotte dai dottorandi che usufruiscono della borsa finanziata dalla presente Convenzione e derivate dall'attività svolta nell'ambito del dottorato, dovrà indicare l'afferenza all'Unito, all'CREA e ad UCBM.
6. Le Parti in convenzione si riservano, successivamente alla sottoscrizione del presente atto, di trovare le forme e le procedure migliori per garantire la valorizzazione e la protezione dei risultati della ricerca.

Articolo (9) Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il Foro competente è quello di Roma.

Articolo (10) Conflitto di interesse

Le Parti dichiarano di aver adottato tutte le misure atte a prevenire e contrastare il conflitto di interesse e averle recepite nella propria normativa e documentazione interna e pertanto si impegnano ad applicarle qualora emerga che i soggetti coinvolti a qualunque titolo nell'esecuzione del presente Accordo denunciino l'esistenza, anche apparente, di tale conflitto.

Articolo (11) Codice di comportamento

Le Parti si impegnano al rispetto dei dettami contenuti nei rispettivi codici di comportamento, disponibili per l'UCBM al sito <https://www.unicampus.it/ateneo/statuto-e-regolamenti> e https://www.unicampus.it/documents/UCBM_Modello_Parte_Generale.pdf ; per l'Unito al sito <https://www.unito.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/codici-di-comportamento>, e per CREA al sito https://www.crea.gov.it/documents/20126/0/Codice_comportamento_Agg_2018.pdf.

Articolo (12) Modalità di stipula

1. La presente Convenzione è sottoscritta in forma digitale in conformità al disposto dell'art. 15 Legge 241/1990 s.m.i.
2. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 a carico della parte interessata.

Articolo (13) Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni ivi contenute sarà eseguita per iscritto ed inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:

- se a UCBM: dottoratidicerca@unicampus.it
PEC: arearicerca@postasicura.unicampus.it ;
- se a CREA: an@crea.gov.it
PEC: crea@pec.crea.gov.it
- o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare alle altre a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

Articolo (14) Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e/o comunque funzionali all'esecuzione della presente Convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione o in virtù di disposizioni normative vigenti. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli interessati.
2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze e in assenza di differenti precisazioni successive concordate per iscritto dalle Parti, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e nel D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Articolo (15) Riservatezza

1. Salvo che nei casi previsti dalla legge o in ottemperanza ad obblighi derivanti da procedure amministrative o giudiziarie o dalla presente Convenzione stessa, ciascuna delle Parti, anche per i propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna a tenere strettamente riservati i dati e le informazioni relativi ai risultati delle attività svolte dal dottorando e le informazioni a questo trasmesse dalle Parti, nonché a vincolare quest'ultimo a medesimi obblighi di riservatezza.
2. Gli obblighi di confidenzialità sopravvivono alla vigenza della presente Convenzione, rimanendo vincolanti per le Parti per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della medesima.
3. I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente Convenzione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della Convenzione medesima e previo assenso delle altre Parti.
4. Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche rientranti nell'ambito della presente Convenzione o esporli o farne uso in occasione di congressi,

convegni, seminari o simili, i termini ed i modi delle pubblicazioni dovranno essere concordati nei singoli Atti Esecutivi.

La presente Convenzione è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto che le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

Roma, _____
Per l'Università Campus Bio-Medico

il Rettore
Prof. Eugenio Guglielmelli

Roma, _____
Per Il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e
l'Analisi dell'Economia Agraria

Il Commissario Straordinario
Prof. Mario Pezzotti

Roma, _____
L'Amministratore Delegato
e Direttore Generale
Dott. Andrea Rossi